

Allegato al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 10/03/2000

REGOLAMENTO E PROCEDURE D'ESAME

PER L'ISCRIZIONE AL COLLEGIO

L'esame consta di una prova scritta o scritto - grafica e di una prova orale, vertenti sulle materie oggetto del tirocinio.

La Commissione esaminatrice pubblica, almeno quattro mesi prima della data di svolgimento dell'esame, il programma dettagliato delle materie.

Art. 1 Sessioni – Sedi d'esame

Gli esami hanno cadenza semestrale.

La prova d'esame ha inizio quattro mesi dopo la pubblicazione dettagliata delle materie d'esame, mediante affissione nella sede del Collegio e comunicazione diretta al praticante (Registro dei praticanti – Scheda personale del praticante).

Questa viene redatta dalla Commissione incaricata, in base agli allegati A e B di questo regolamento, sottoscritta dal Presidente incaricato e dal rappresentante del Collegio dei Periti Industriali.

La sede ove espletare gli esami sarà scelta di volta in volta fra il Presidente della Commissione esaminatrice incaricato e il Presidente o Segretario del Collegio, privilegiando la sede dello stesso Collegio.

Art. 2 Requisiti di ammissione

Per requisiti di ammissione si intende aver espletato, da parte dei praticanti, le procedure elencate nel “ Registro dei Praticanti “ istituito con delibera del Consiglio Direttivo il 09 gennaio 1998, in

ottemperanza alla Legge 20 febbraio 1991 n°28 e al Decreto 29 giugno 1995 n°85.

Art. 3 Commissioni esaminatrici

La speciale Commissione è composta di sei membri, di cui tre di nomina del Collegio Professionale, due di nomina del Congresso di Stato ed uno, in qualità di Presidente, nominato dal Segretario alla Giustizia.

Il voto del Presidente prevale in caso di parità, art.8 Legge n°28 del 20 febbraio 1991.

In caso di assenza all'atto dell'insediamento della Commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei Commissari, il Presidente dispone, con proprio provvedimento, la relativa e definitiva sostituzione nominando il membro supplente, scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.

Art.4 Prove d'esame – Valutazioni

- a) Gli esami consistono in due prove, scritta o scritto – grafica, ed in una prova orale
- b) Gli argomenti che formano oggetto delle prove sono indicati negli allegati A e B di questo regolamento
- c) La valutazione delle prove viene effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 40 sono assegnati alla prova scritta o scritto – grafica e 60 nella prova orale.

- d) Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguano una valutazione di almeno 24 punti su 40 nella prova scritta o scritto – grafica.
- e) La prova orale si intende superata, solo dai candidati ammessi, che conseguano in tale prova una valutazione di almeno 36 punti su 60.
- f) La valutazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nella prova scritta o scritto – grafica e dalla prova orale.

Art. 5 Svolgimento delle prove d'esame

- a) Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta o scritto – grafica viene indicato in calce al rispettivo tema.
- b) I temi, unici per ciascuna prova e per ciascuna specializzazione sono scelti dal Presidente della Commissione nominata, sulla base delle indicazioni dettate dagli allegati A e B.
- c) La valutazione degli elaborati ha inizio entro il giorno successivo al termine della prova scritta o scritto – grafica e si effettua collegialmente.
- d) L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere la prova orale vengono notificati mediante affissione, nei locali sede d'esame e nella sede del Collegio dei Periti Industriali, entro e non oltre il giorno successivo allo svolgimento della prova scritta o scritto – grafica.

- e) Lo svolgimento della prova orale, che è pubblica, ha inizio non oltre il giorno successivo allo svolgimento della prova scritta o scritto – grafica.
- f) Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti ingiustificati, anche ad una sola delle prove, sono esclusi dalla relativa sessione d'esami.

Art. 6 Annullamento di prove d'esame

- a) Il rappresentante del Collegio con il Presidente della Commissione nominato, verificano il possesso dei requisiti prescritti, per l'ammissione agli esami, raccolti nel registro dei praticanti e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.
- b) Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati dall'art.8 e art.5 ai punti 1., 2., 3., e 4. Del Decreto 85 del 29 giugno 1995 o nei casi in cui si verificano frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati, durante lo svolgimento delle prove, la Commissione esaminatrice dispone, con provvedimento motivato, l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute.
- c) Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta, su proposta del Consiglio Direttivo del Collegio, al Segretario alla Giustizia, il quale può anche disporre in qualsiasi momento, l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove d'esame, qualora emergano motivi di irregolarità

sostanziali o procedurali, verificatesi nello svolgimento delle stesse.

d) I casi di frodi o di infrazioni vengono segnalati al Consiglio Direttivo del Collegio per l'adozione di provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o più sessioni d'esame.

Art. 7 Pubblicazione dei risultati delle prove.

La valutazione della prova orale viene deliberata dalla Commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame, con la compilazione da parte del Presidente nominato, della quarta fase nella scheda personale del praticante, la quale deve contenere la valutazione totale acquisita dal candidato.

La scheda sottoscritta dal Presidente della Commissione e dal candidato, resta in copia al candidato, come documento di comprovato espletamento della prova d'esame.

Il Consiglio Direttivo del Collegio provvederà a rendere pubblico il risultato mediante affissione della valutazione finale del candidato, nei locali della sede del Collegio, entro e non oltre il giorno di svolgimento.

Art. 8 Candidati non abilitati

I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento.

Art. 9 Certificazione

La scheda personale del praticante è a tutti gli effetti unico documento che attesta il conseguimento dell'abilitazione Professionale.

Entro e non oltre ai 5 giorni successivi al superamento dell'esame il candidato viene registrato nell'elenco degli iscritti al Collegio, previo il pagamento della quota associativa relativa ai giorni rimasti nell'anno sociale in corso.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

Legge 20 febbraio 1991 n° 28

Decreto 29 giugno 1995 n° 85

PROVE DI ESAME

La prova concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di perito industriale, nell'ambito degli argomenti di seguito elencati:

Allegato “ A “

Argomenti oggetto della prova scritta o scritto - grafica

Gli argomenti specifici saranno stabiliti di volta in volta desumendoli dalle materie oggetto del tirocinio svolto, come da art. 7 del Decreto n° 85 del 29 giugno 1995

Allegato “ B “

Argomenti oggetto della prova orale

- a) Regolamento della libera professione del Perito Industriale e Leggi collegate.

- b) Leggi e Normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro attinenti alla professione e specializzazione del candidato.
- c) Esposizione delle esperienze maturate dal candidato nel corso delle attività svolte nel periodo di praticantato e dalla discussione della propria prova scritta o scritto – grafica

Borgo Maggiore, 10 marzo 2000

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO